



24 febbraio 2017

n. 79

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765)

| | |
|---|--|
| Tipo di atto | <i>Proposta di direttiva</i> |
| Data di adozione | <i>30 novembre 2016</i> |
| Base giuridica | <i>Articolo 194, paragrafo 2, del TFUE</i> |
| Settori di intervento | <i>consumo d'energia, risparmio energetico, rendimento energetico, innovazione, miglioramento degli alloggi, trasformazione tecnologica, riduzione delle emissioni gassose</i> |
| Esame presso le istituzioni dell'UE | <i>Assegnata alla Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo il 25 gennaio 2017. Il Consiglio ne ha avviato la discussione il 2 dicembre 2016.</i> |
| Assegnazione | <i>6 dicembre 2016 ---X Commissione attività produttive</i> |
| Termine per il controllo di sussidiarietà | <i>27 gennaio 2017</i> |
| Segnalazione da parte del Governo | <i>17 gennaio 2017</i> |

FINALITÀ/MOTIVAZIONE

La **proposta di direttiva [COM\(2016\)765](#)** fa parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" presentato dalla Commissione europea il **30 novembre 2016** nell'ambito della **Strategia dell'Unione dell'energia** la quale attribuisce carattere prioritario all'**efficienza energetica**. La proposta intende perseguire tale obiettivo attraverso **l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici**. In tale ottica, aggiorna la vigente disciplina ([direttiva 2010/31/UE](#)) sulla

prestazione energetica nell'edilizia nei termini seguenti:

- **integra le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine e sostiene la mobilitazione di finanziamenti;**
- **incoraggia l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti;**
- **snellisce le disposizioni che non hanno dato i risultati attesi.**

L'**aggiornamento** discende da un'espressa **previsione della stessa direttiva 2010/31/UE** che, all'**articolo 19**, stabilisce che la **Commissione, entro il 1° gennaio**


2017, effettui una **valutazione** alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, **se necessario, presenti proposte di modifica.**

SETTORE EDILIZIO

Nella **transizione europea verso l'energia pulita**, la Commissione europea considera **centrale il ruolo del settore edilizio** e intende, pertanto, sfruttarne **l'enorme potenziale di risparmio energetico**. Secondo i dati forniti dalla Commissione¹, in Europa il **settore edilizio**:

- è responsabile del **40% del consumo energetico finale** e del **36% delle emissioni di gas serra**;
- è costituito da un **parco immobiliare per il 75% circa inefficiente sotto il profilo energetico** e registra un **tasso di ristrutturazione modestissimo, tra lo 0,4% e l'1,2% annuo**, a seconda dello Stato membro;
- produce il **9% del PIL europeo** e garantisce **18 milioni di posti di lavoro diretti**;
- conta **3 milioni di imprese**, il **99%** delle quali sono **PMI**, con un **fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro**.

Secondo la Commissione europea, con il **tasso di ristrutturazione attuale** in Europa, pari mediamente all'**1%**, occorrerebbe un secolo circa per decarbonizzare il parco immobiliare. Il grafico seguente mostra il tasso annuale delle ristrutturazioni nei diversi Paesi.



¹ Si veda, in proposito, la valutazione d'impatto sulla modifica della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ([SWD\(2016\)414](#)).

La Commissione ritiene, pertanto, che si debba **accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici** esistenti, anche perchè i **lavori edili** che includono la ristrutturazione e la riqualificazione energetica **aggiungono un valore quasi doppio rispetto alle costruzioni ex novo** e le PMI contribuiscono per più del 70% del valore aggiunto del settore nell'UE.


Il risparmio energetico e una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbero, infatti, a diverse famiglie di abbandonare la **povertà energetica**: su un totale di 23,3 milioni di famiglie che nell'UE versano in questa condizione, grazie alla presente proposta, la Commissione conta di sottrarne da 515 mila a 3,2 milioni.

EU BUILDING STOCK OBSERVATORY

In occasione della presentazione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli Europei", lo scorso 30 novembre, la Commissione europea ha lanciato anche l'**EU Building Stock Observatory** al fine di **monitorare il rendimento energetico degli edifici in tutta Europa**. In particolare, l'Osservatorio **valuta il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici** e come questo influisca sul consumo effettivo di energia nel settore delle costruzioni nel suo complesso e ha anche **l'obiettivo di aiutare ad attuare con successo le politiche e i programmi in materia**, fornendo ai decisori dati utili per supportare le proprie decisioni.

PATRIMONIO EDILIZIO

In base ai dati forniti dal [portale dell'Osservatorio](#), che, tuttavia, sono aggiornati all'anno 2013, in **tutti gli Stati membri la maggior parte della superficie costruita è composta da edifici residenziali**. La quota varia notevolmente, da circa il 60% in Slovacchia, Paesi Bassi e Austria a più dell'85% a Cipro, Malta e in Italia. Nel **nostro Paese addirittura l'89%** degli edifici ha **natura residenziale** e solo **l'11% non residenziale**, a fronte di una media dell'UE del 74% circa di edifici residenziali e 26% circa non residenziali.



L'età media degli edifici esistenti e la quota dei nuovi edifici sul totale sono buoni indicatori per misurare l'efficienza complessiva del patrimonio edilizio. Maggiore è la quota di nuove abitazioni (costruite solitamente con standard di maggiore efficienza), più alto è il rendimento energetico globale del patrimonio edilizio. Nella **maggior parte dei Paesi dell'UE, la metà degli edifici residenziali è stata costruita prima del 1970**, ossia antecedentemente all'entrata in vigore dei primi regolamenti in materia, anche se in alcuni Paesi, come Cipro, Spagna e Irlanda, la quota di nuove abitazioni (costruite dopo il 2000) è rilevante.

Per quanto riguarda l'Italia, avendo come riferimento il 2014, il **19,8%** degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1945, il **31,31%** (la quota più elevata) tra il 1945 e il 1969, il **17,57%** tra il 1970 e il 1979, il **12,74%** tra il 1980 e il 1989, il **7,74%** tra il 1990 e il 1999, il **7,88%** tra il 2000 e il 2010 e il **2,95%** dopo il 2010. In pratica, in Italia, **circa il 51%** degli edifici residenziali è stato costruito prima del 1970.





Figure 1: Residential buildings according to construction date (2014)



EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

L'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE prescrive che, **entro il 31 dicembre 2020**, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a **energia quasi zero (Nearly Zero-Energy Buildings (NZEBS))** e che, **entro il 31 dicembre 2018**, gli edifici di nuova costruzione occupati da **enti pubblici** e di proprietà di questi ultimi siano a **energia quasi zero**. Tali edifici sono tali poiché possono vantare **un alto rendimento energetico** e perché l'energia richiesta proviene soprattutto da fonti rinnovabili. La Commissione europea afferma che gli **Stati membri** devono elaborare **piani nazionali per aumentare il numero degli edifici a energia quasi zero**. Allo stesso modo, gli **Stati membri** devono **impegnarsi** affinché sia **incoraggiata la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero**, impegno che la presente proposta intende consolidare.


INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

Per gli **interventi di riqualificazione energetica**, la **legge di stabilità per il 2017** ha disposto la **proroga** di un anno, fino al **31 dicembre 2017**, della misura della **detrazione**

al **65%** per le **spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici** (cosiddetto **ecobonus**). Per gli **interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali** o che interessino **tutte le unità immobiliari del singolo condominio**, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, **fino al 31 dicembre 2021**. Sempre per le opere che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali, il bonus è innalzato al **70%**, se esse hanno ad oggetto **l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda**, ovvero al **75%** se sono finalizzate a **migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva**, e si applica su un importo complessivo di spesa **non superiore a 40 mila euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.


CONSUMO DI ENERGIA

In base ai dati riportati nella [Seconda relazione sullo stato dell'Unione dell'energia](#), presentata dalla Commissione europea il **1° febbraio 2017**, il **consumo di energia per metro quadro nel settore residenziale è diminuito costantemente** in tutti gli Stati membri **tra il 2005 e il 2014**, con una **riduzione media annua del 2,3%** per l'UE nel suo complesso (per l'**Italia** dello **0,8%**).





Inoltre, **tra il 2005 e il 2014 il consumo finale di energia nel settore residenziale in base al numero di abitanti è diminuito** in quasi tutti gli Stati membri.

La **variazione media annua** a livello di **Unione europea** è stata intorno all'**1,8%** (**Italia 1,8%**).



I **grafici seguenti**, invece, elaborati dall'EU Building Stock Observatory, mostrano il **consumo di energia delle famiglie** per tutti gli impieghi finali, vale a dire il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, il raffreddamento, la cucina, l'illuminazione e gli elettrodomestici. Il consumo di energia è misurato a **clima normale** (cioè corretto per le variazioni climatiche) per evitare fluttuazioni annuali dovute alle variazioni climatiche da un anno all'altro. In sintesi, in **Italia il consumo di energia negli edifici residenziali è più basso rispetto alla media UE**, mentre il **consumo di energia negli edifici non residenziali è più alto rispetto alla media UE**.





CERTIFICATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

I **certificati di prestazione energetica (EPC)** sono strumenti importanti che dovrebbero contribuire al **miglioramento del rendimento energetico degli edifici**. Essi giocano un **ruolo centrale nel contesto della direttiva sull'efficienza energetica negli edifici** la quale chiede agli **Stati membri** di adottare le misure necessarie per istituire un **sistema di certificazione energetica degli edifici**. L'attestato di certificazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica. La rifusione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD) nel 2010 ha rafforzato il ruolo della certificazione energetica.





In Italia, il **decreto legge n. 63 del 2013, convertito**, con modificazioni, dalla **legge n. 90 del 2013**, di **recepimento della direttiva 2010/31/UE**², ha introdotto, in luogo del certificato

di prestazione energetica, **l'attestato di prestazione energetica (APE)**, definito come il **documento**, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che **attesta la prestazione energetica di un edificio** attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce **raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica**. L'APE deve essere allegato ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. Il **decreto ministeriale 26 giugno 2015** del **Ministero dello sviluppo economico**, recante le **"Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"**, ha introdotto una metodologia di calcolo uguale su tutto il territorio nazionale e un nuovo APE unico per tutte le regioni.

Per quanto riguarda gli **edifici esistenti**, come nella maggior parte dei Paesi, in **Italia oltre la metà di tutti gli edifici con certificati registrati hanno classe energetica D o superiore a D**. La quota di edifici con la più bassa classe energetica nel 2014 era 84% per il residenziale e 83,6% per gli edifici non residenziali, come si evince dalle tabelle seguenti.

² Tale modifica si è resa necessaria per porre termine a una procedura d'infrazione (causa C-345/12) avviata dalla Commissione europea proprio per il mancato recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2010/31/UE e, nello specifico, dell'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile. La procedura è comunque sfociata nel riconoscimento dell'infrazione a carico della Repubblica italiana, con conseguente pagamento delle

spese, con sentenza della Corte di giustizia europea in data 13 giugno 2013.



Sempre stando ai dati dell'Osservatorio, le figure seguenti mostrano informazioni sulla **distribuzione dei certificati di prestazione energetica per etichetta energetica** (basata sull'analisi dei registri nazionali). Per quanto riguarda l'Italia, nel **settore residenziale**, solo l'**1,6%** delle certificazioni è di **etichetta A** e il **5,1%** di **etichetta B**, mentre l'**8,8%** di **etichetta C**, l'**11,2%** di **etichetta D** e ben il **73,3%** di **etichetta superiore a D**.

Nel **settore non residenziale**, invece, in Italia, l'**1,4%** delle certificazioni è di **etichetta A**, il **4,1%** di **etichetta B**, il **10,9%** di **etichetta C**, il **14,6%** di **etichetta D** e il **69%** di **etichetta superiore a D**.

CONTESTO NORMATIVO

La [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica dell'edilizia e la [direttiva 2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica contengono la **legislazione principale dell'UE in materia di riduzione del consumo energetico degli edifici**.

L'Unione dell'energia e il [Quadro politico per l'energia e il clima per il 2030](#), presentato dalla Commissione europea il 22 gennaio 2014, hanno fissato un **ambizioso impegno unionale al 2030** per quanto riguarda l'**efficienza energetica**: il miglioramento dell'efficienza energetica di **almeno il 27%**. Inoltre, la **proposta di direttiva COM(2016)761**, anch'essa presentata dalla Commissione il 30 novembre 2016, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, prevede l'aumento dell'obiettivo di

efficienza energetica da realizzare nel 2030 portandolo **dal 27 al 30%**. Per raggiungere, quindi, gli obiettivi citati, il riesame previsto della normativa sull'efficienza energetica combina:

- **la nuova valutazione dell'obiettivo di efficienza energetica unionale per il 2030;**
- **il riesame degli articoli fondamentali della direttiva 2010/31/UE** sulla prestazione energetica dell'edilizia e della **direttiva 2012/27/UE** sull'efficienza energetica;
- **l'ampliamento dei finanziamenti**, tra cui i Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell'efficienza energetica.

In particolare, **la direttiva 2010/31/UE** ha inteso **promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici** nell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi. Essa ha **stabilito requisiti minimi e una comune metodologia** circa **l'energia** utilizzata per il riscaldamento, l'acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l'illuminazione.

Tra i **punti chiave** della **direttiva vigente** vi è, innanzitutto, la previsione secondo la quale le **autorità nazionali** devono **fissare requisiti minimi di prestazione energetica** efficaci in termini di costi, da riesaminare almeno ogni cinque anni, per gli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento dell'aria e per i grandi impianti di ventilazione. La **Commissione è responsabile della definizione della metodologia** per calcolare i livelli di costo ottimali per i requisiti di prestazione energetica. I **nuovi edifici** dovranno rispettare i requisiti minimi e prevedere sistemi energetici alternativi ad alta efficienza. In particolare, **gli edifici di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati** devono impegnarsi per raggiungere lo **status di energia quasi zero entro il 31 dicembre 2018** e **gli altri edifici di nuova costruzione entro il 31 dicembre 2020**. Infine, **gli edifici esistenti**, quando sottoposti a **ristrutturazioni** importanti, devono **migliorare la loro prestazione energetica** per soddisfare i requisiti UE.

Inoltre, le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie per **l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici**. **L'attestato di prestazione energetica** contiene informazioni utili per i potenziali acquirenti o affittuari in merito alla classe energetica di un edificio e alle raccomandazioni per le migliorie ottimali in termini di costi. Devono essere riportati in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali quando i locali sono messi in vendita o in affitto.

Infine, le autorità nazionali devono assicurare che siano presenti **sistemi di controllo e di ispezioni periodiche** degli **impianti di riscaldamento e condizionamento**.

CONTENUTI

In sintesi, **la proposta di direttiva COM(2016)765** introduce **sistemi di automazione e controllo in alternativa alle ispezioni fisiche**, incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'**elettromobilità** (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI) e introduce un **indicatore d'intelligenza** per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente. L'aggiornamento della direttiva intende altresì **rafforzare i legami tra i finanziamenti pubblici** per la ristrutturazione e gli attestati di prestazione energetica e **stimolare la lotta alla povertà energetica** grazie alla ristrutturazione.

La **proposta di direttiva** si compone di **5 articoli** e di **un allegato**.

L'articolo 1 reca le **modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE**. Innanzitutto, viene **modificato l'articolo 2, punto 3)**, al fine di estendere la **definizione di "sistema tecnico per l'edilizia"** all'automazione e al controllo dell'edificio, alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per l'elettromobilità (evidentemente rinnovabili). Inoltre, viene **inserito l'articolo 2-bis**, recante la **"Strategia di ristrutturazione a lungo termine"**, nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE. In base al **nuovo articolo 2-bis**, gli Stati membri dovranno stabilire una **tabella di marcia** con tappe e misure chiare per riuscire a **decarbonizzare il parco immobiliare nazionale entro il 2050**, con tappe precise fissate al 2030. Per orientare le decisioni di investimento, gli Stati membri potranno istituire meccanismi per aggregare gli

investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.

L'articolo 6, riguardante gli **edifici di nuova costruzione**, viene semplificato, nel senso che gli edifici di nuova costruzione dovranno **rispondere solamente all'obbligo** generale di **soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica e non più valutare anche la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica** (sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo; pompe di calore). Conseguentemente, **all'articolo 7**, viene eliminata la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi di efficienza energetica anche per gli edifici esistenti destinati ad una ristrutturazione importante.

L'articolo 8 viene aggiornato per tenere conto della nuova definizione di **"sistemi tecnici per l'edilizia"**. In particolare, introduce requisiti per quanto riguarda **le infrastrutture per l'elettromobilità**: gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di dieci posti auto e gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno attrezzare **un posto auto ogni dieci per l'elettromobilità** ai sensi della [direttiva 2014/94/UE](#)³. La disposizione si applicherà a **tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 2025**, compresi quelli in cui l'installazione dei punti di ricarica è sottoposta a procedure d'appalto pubblico. Gli edifici residenziali di nuova costruzione con oltre dieci posti auto e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno predisporre il **pre-cablaggio per la ricarica elettrica**. Gli Stati membri potranno **scegliere di esentare gli edifici di proprietà delle PMI** e da queste

³ La direttiva, all'articolo 4, prevede che entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri garantiscono la creazione di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle reti stabilite dagli Stati membri.

occupati e gli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE.

Inoltre, gli Stati membri dovranno provvedere affinché, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la **prestazione energetica** globale dell'intero sistema sia **valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio**, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste **informazioni siano incluse nella banca dati nazionale** degli attestati di prestazione energetica.

Infine, viene introdotto l'**"indicatore d'intelligenza"**, che **rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati**, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. In sostanza, traduce la capacità dell'edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete, e di migliorare le prestazioni.

L'articolo 10 interviene in materia di **determinazione della misura degli incentivi** che possono essere concessi dallo **Stato per migliorare l'efficienza energetica**. Viene, infatti, stabilito che tali **incentivi** debbano essere parametrati al **risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione stessa**. Tale risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

*Al riguardo, il **Government**, nella relazione trasmessa il 17 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ritiene che tale metodo di quantificazione del risparmio e, quindi, del **contributo** possa essere **poco significativo**, specialmente nel settore non residenziale. Pertanto, a giudizio del **Government**, sarebbe **opportuno che tale disposizione non sia vincolante**.*

Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a predisporre una **banca dati**, dove **registrare gli attestati di prestazione energetica**, per tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati. La banca dati deve contenere i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici regolarmente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

Il Government ritiene che tale previsione non sia applicabile poiché gli attestati di

prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo.

Gli articoli 14 e 15 sono semplificati al fine di garantire **approcci più efficaci alle ispezioni periodiche** degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria negli edifici. Vengono previste, infatti, ispezioni periodiche negli **edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh** e negli **edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW**.

Si segnala che nel testo vigente tali ispezioni sono previste per gli impianti di riscaldamento con una potenza nominale utile superiore a 20 kW e per gli impianti di condizionamento d'aria con una potenza nominale utile superiore a 12 kW.

Alternativamente alle ispezioni periodiche, gli **Stati membri** possono **fissare dei requisiti** affinché gli **edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh** siano dotati di **sistemi di automazione e controllo** in grado di monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso di energia, confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici e consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio.

Si tratta, in particolare, dei **contatori intelligenti (smart meters)** e delle **reti intelligenti (smart grids)**. I **sistemi di smart metering** consentono la **telelettura** e la **telegestione** dei **contatori**, regolano l'erogazione di energia, intervengono in caso di problematiche o guasti **senza dover ricorrere all'intervento sul posto** e permettono di valutare anche eventuali dispersioni di energia di un impianto o di un edificio e di controllarne i consumi e il risparmio energetico conseguito dopo un intervento di riqualificazione. Le **smart grids** consentono **l'integrazione di tecnologie tradizionali con soluzioni digitali innovative**. In particolare, prevedono di affiancare al sistema distributivo una **rete di comunicazione e controllo con cui monitorare e ottimizzare i flussi di energia**, evitando sprechi e quindi accumulando e reindirizzando eventuali surplus di energia in tempo reale.

Allo stesso modo, gli Stati membri possono fissare dei requisiti affinché gli **edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati con una potenza nominale utile cumulativa superiore a 100Kw** abbiano a disposizione un **sistema di monitoraggio elettronico continuo** che

misuri l'efficienza dei sistemi e informi i proprietari o gli amministratori dei cali rilevanti e della necessità di manutenzione e funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.

L'articolo 19, come modificato, stabilisce al **1° gennaio 2028** la data entro cui effettuare **l'ulteriore revisione della direttiva**.

L'articolo 23, riguardante l'esercizio di delega alla Commissione europea, viene modificato conferendo alla **Commissione europea** il **potere di adottare atti delegati**, di cui agli **articoli 5, 8 e 22** della direttiva, a **tempo indeterminato**, fermo restando che **può essere revocato**.

Particolarmente apprezzabile appare la previsione per cui, prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo "legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

L'articolo 2 della proposta di revisione prevede la soppressione dell'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, mentre **l'articolo 3** stabilisce che gli Stati membri recepiscono la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Infine, **l'Allegato** modifica gli Allegati I e II della direttiva, riguardanti rispettivamente il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i sistemi di controllo indipendente per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti d'ispezione. In particolare, nell'Allegato I si aggiungono, ai fini della valutazione dell'uso normale di energia di un edificio, anche la ventilazione e l'illuminazione, invece **l'Allegato II** viene integrato con disposizioni relative all'inserimento delle informazioni nelle banche dati nazionali.

FINANZIAMENTO INTELLIGENTE PER EDIFICI INTELLIGENTI

Nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, il **Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)** è **fondamentale per sbloccare un volume più elevato di finanziamenti privati** a favore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili negli edifici. Già adesso, infatti, la stragrande maggioranza dei progetti FEIS nel settore dell'energia ammessi al finanziamento (che rappresentano il 22% dell'investimento complessivo, pari a 154 miliardi di euro) riguarda l'efficienza energetica e il settore delle energie rinnovabili. Nel periodo **2014-2020**, inoltre, il **Fondo europeo di sviluppo**

regionale e il Fondo di coesione investiranno 17 miliardi di euro a favore dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e residenziali e nelle imprese, con particolare attenzione per le PMI⁴.

Sulla base, quindi, del piano di investimenti per l'Europa e dei fondi strutturali e di investimento europei, la Commissione, attraverso [l'allegato I](#) "Accelerare la transizione verso l'energia pulita negli edifici" alla comunicazione "Energia pulita per tutti gli europei" (COM(2016)860), ha annunciato che avvierà un'iniziativa (**Finanziamento intelligente per edifici intelligenti**) per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie. In stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, l'iniziativa dovrebbe sbloccare, nelle intenzioni della Commissione, altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili⁵ e dovrebbe essere realizzata attraverso intermediari finanziari e piattaforme nazionali di investimento nell'efficienza energetica per aggregare progetti, ridurre i rischi di questo tipo di investimento e ottimizzare l'impiego dei fondi pubblici, tra cui in particolare i fondi strutturali e di investimento europei in combinazione con il finanziamento offerto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici.

La condivisione dei rischi tra l'UE e fondi nazionali pubblici e privati dovrebbe aiutare, nelle intenzioni della Commissione, promotori e investitori a portare a maturità le idee vincenti grazie ad una maggiore assistenza allo sviluppo dei progetti per l'efficienza energetica e a meccanismi di aggregazione dei progetti stessi.

⁴ Sono previsti inoltre stanziamenti per 870 milioni di EUR e 113 milioni di EUR provenienti rispettivamente dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

⁵ Negli ultimi 5 anni la BEI ha erogato 10,5 miliardi di euro per il settore dell'efficienza energetica.

BASE GIURIDICA

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia poggia sull'**articolo 194, paragrafo 2**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che è la base giuridica della **politica unionale di promozione dell'efficienza e del risparmio energetico**.

SUSSIDIARIETÀ

Secondo la Commissione, la **modifiche** apportate dalla proposta alla direttiva sull'efficienza energetica negli edifici **rispettano il principio di sussidiarietà** e gli **Stati membri** manterranno la stessa **flessibilità** di oggi per **tenere conto delle situazioni nazionali e delle condizioni locali** (tipologia degli immobili, clima, costi di tecnologie rinnovabili e accessibilità comparabili, combinazione ottimale con le misure sul versante della domanda, densità edilizia).

PROPORZIONALITÀ

Secondo la Commissione, la proposta **rispetta il principio di proporzionalità** poiché le modifiche introdotte si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica.

VALUTAZIONE D'IMPATTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La **valutazione d'impatto** della Commissione europea ha evidenziato che, **nonostante i netti progressi** raggiunti nel miglioramento dell'efficienza del settore edilizio (vi è un risparmio di energia finale di 48,9 Mtep nel 2014 rispetto ai valori di riferimento 2007), la **trasformazione del parco immobiliare esistente** sta procedendo a un **ritmo relativamente lento**, anche perchè ostacoli di natura sociale, finanziaria, tecnica e amministrativa impediscono di attirare più investimenti per l'efficienza energetica degli edifici. La Commissione ha quindi preso in esame **le seguenti opzioni: il mantenimento dello status quo; il rafforzamento del quadro normativo vigente senza modificare la direttiva**, ma proponendo strumenti giuridici non vincolanti e orientamenti (**opzione I**); **modifiche della direttiva mirate a rafforzare le disposizioni vigenti unite a misure di semplificazione (opzione II)**; una **revisione più radicale** dell'attuale logica di intervento (**opzione III**).

La Commissione ha **scelto l'opzione II**, ossia la **revisione e la semplificazione della direttiva** al fine di **combattere le carenze individuate**, garantire che lo strumento continui a essere utile allo scopo, **migliorare l'accesso ai finanziamenti e stimolare gli investimenti** (Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti) e lasciare un elevato grado di **flessibilità** per l'**attuazione a livello nazionale**. Inoltre, in base ai calcoli della Commissione, **tale opzione**:

- permetterebbe di **ridurre il consumo annuale di energia finale di 28 Mtep entro il 2030**;
- contribuirebbe alla **competitività dell'industria europea** aumentando il valore del mercato unionale di 23,8 miliardi di euro entro il 2030 e creando un **mercato della ristrutturazione per le PMI** di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa **220 mila posti di lavoro** supplementari (rispetto allo scenario di riferimento) entro il 2030;
- comporterebbe **un'attività edilizia supplementare** collegata all'energia (isolamento del tetto, sostituzione di finestre, miglioramenti dei sistemi tecnici per l'edilizia ecc.) per un valore di **47,6 miliardi di euro** entro il 2030;
- permetterebbe una **riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie** pari ad un importo compreso **tra 24 e 36 miliardi di euro**;
- comporterebbe, riguardo ai **costi amministrativi**, una **riduzione dell'onere netto totale** pari a 98,1 milioni di euro l'anno (**981 milioni di**

euro sul periodo 2020-2030), corrispondente a una riduzione di circa 108,5 milioni di euro all'anno per il settore privato e a un lieve aumento (circa 10,4 milioni di euro) per il settore pubblico.

ESAME PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UE

La proposta è stata assegnata alla **Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo** il 25 gennaio 2017. Il Consiglio ne ha avviato la discussione il 2 dicembre 2016 e ne ha continuato l'esame il 25, 26 e 30 gennaio 2017.

ESAME PRESSO ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'esame dell'atto risulta concluso da parte di: Austria, Repubblica Ceca (Camera dei deputati), Lituania, Portogallo e Spagna, mentre risulta avviato da parte di: Belgio, Repubblica Ceca (Senato), Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia (Senato), Polonia, Slovacchia, Svezia e Olanda.

